



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2013/2014*

COMUNICATO UFFICIALE N. 76

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 5 novembre 2013 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **TOMMASO VOLPI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **TOMMASO VOLPI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC per aver trattato direttamente con un calciatore ai fini del tesseramento di quest'ultimo per la società USD Cavese 1919;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 6.02.2014.

Ritenuto che:

- i fatti sono stati ammessi dal deferito in sede di audizione

**P.Q.M.**

dispone l'applicazione al sig. **TOMMASO VOLPI** della squalifica fino al **31.01.2014**

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE FIORENTINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31.12.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **DANIELE FIORENTINI** della squalifica fino al **31.12.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURO MORELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 31.12.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **MAURO MORELLI** della squalifica fino al **31.12.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MIRKO RENIER** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MIRKO RENIER** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e del divieto sancito dall'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 1 del Regolamento medesimo, per aver chiesto ed ottenuto la somma di € 1.405,44 corrispostagli con assegno bancario dal signor Massimo Prighel, quale prezzo pattuito per la concessione dello svincolo del proprio figlio Nicola Prighel all'epoca dei fatti tesserato con la società ASD HDI Assicurazioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 6.05.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati dalle concordanti dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dalla Procura Federale (vedi in particolare le dichiarazioni del sig. Prighel e del Sig. Milo), mentre il deferito, al di là di negare genericamente gli addebiti, non ha fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi difensiva

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MIRKO RENIER** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO COLLETTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 15.01.2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **DOMENICO COLLETTO** della squalifica fino al **15.01.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE CIOFFI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria..

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 06.01.2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GABRIELE CIOFFI** della squalifica fino al **06.01.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE TACCHINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

considerato che il sig. **DANIELE TACCHINI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il suddetto assunto, solo formalmente, la conduzione tecnica della prima squadra della società Carpi F.C. 1909 srl nella stagione 2012/2013, consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto della necessaria abilitazione per la conduzione della squadra nella categoria di appartenenza.

Ritenuto che:

- il deferito è imputato di aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della FC Carpi nella stagione 2012-2013 consentendo al proprio vice signor Cioffi Gabriele di esercitare di fatto la funzione di allenatore fino al 19 febbraio 2013;
- l'accusa, così testualmente formulata, non può fondarsi unicamente sui rilievi effettuati di persona dal vice procuratore federale durante lo svolgimento di un'unica gara di Coppa Italia in data 18.08.2012, senza ulteriori indagini in successive gare, rilievo questo che da solo appare sufficiente a far cadere ogni ipotesi accusatoria;
- peraltro, dalle prove acquisite con riferimento alla gara del 18.08.2012, non emerge inequivocabilmente che il deferito affidasse al proprio vice Cioffi di assumere le decisioni tattiche e comportamentali dei giocatori;
- dalla relazione della Procura appare infatti l'atteggiamento passivo del Tacchini rispetto all'esuberanza del Cioffi nell'ambito dell'area tecnica ma al contempo risulta che il deferito prendesse appunti in ordine allo svolgimento della gara;
- pertanto è mancata la prova che il vice allenatore Cioffi non solo durante tutto il periodo di riferimento svolgesse il ruolo di allenatore ma che nel corso della gara del 18.08.2012, l'unica gara presa in considerazione dalla procura federale, il Tacchini avesse totalmente abbandonato il proprio ruolo di allenatore affidandolo al Cioffi;
- né possono assumere decisivo rilievo le foto e gli articoli di giornale acquisiti agli atti;
- inoltre dalle testimonianze rese dai calciatori Raffaele Bianco e Lorenzo Pasciuti nonché dal Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli è emersa la circostanza che il Tacchini era l'effettivo allenatore della squadra e che il Cioffi talvolta aveva solo il compito di "passare" ai calciatori le istruzioni impartite dal Tacchini e queste testimonianze assumono particolare rilievo in considerazione del fatto che il Tacchini, all'epoca, non era più l'allenatore della società F.C. Carpi

**P.Q.M.**

**proscioglie** il sig. **DANIELE TACCHINI** da ogni addebito.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO GIOTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 05.03.2014 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **ANTONIO GIOTTO** della squalifica fino al **05.03.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **IVAN SOTTINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto il verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito con riduzione della squalifica fino al 15.12.2013 nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **IVAN SOTTINI** della squalifica fino al **15.12.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MANDATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha emesso la seguente ordinanza :

vista

l'istanza di rinvio del deferito in data 04.11.2013

Ritenuto

di poterla accogliere, mantenendo tuttavia l'esigenza della misura cautelare della sospensione del signor Maurizio Mandato dai ruoli del Settore Tecnico della Figc inibendogli ogni e qualsiasi attività

**DISPONE**

il rinvio della trattazione di merito del caso alla prima riunione utile di questa Commissione.

Firenze, 6 novembre 2013

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera